

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 L. 7.8.90, N. 241)  
TESTO COORDINATO DELIBERE CONSILIARI N. 18-18.03.91- N. 163-21.12.93**

**Art.1**  
**Norma generale**

L'Amministrazione Comunale interviene secondo la propria competenza e possibilità nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, scolastico, sportivo e ambientale mediante la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari o l'attribuzione di altri vantaggi economici a favore di persone e di enti pubblici e privati anche se non riconosciuti.

**Art.2**  
**Condizioni**

Gli interventi di cui al precedente art.1 sono disciplinati dalle norme del presente regolamento, della cui osservanza dovrà essere dato atto, a pena di nullità, nei singoli provvedimenti ad esse relativi.

**Art.3**  
**Modalità degli interventi**

Gli interventi possono essere effettuati:

- a) **ATTIVITA'**: con contributi ad Associazioni, Enti, Comitati ed altri soggetti che non perseguono finalità di lucro per il conseguimento degli scopi previsti nei loro rispettivi statuti;
- b) **INIZIATIVA**: con contributi ad Associazioni, Enti, Consorzi, Comitati ed altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifiche iniziative, lavori, interventi e opere di pubblica utilità;
- c) **ALTRI EVENTI**: con contributi in conto interessi per eventi legati a fattori imprevedibili ed inaspettati (calamità naturali ecc.). La Giunta Comunale stabilirà di volta in volta, con apposito atto, se ricorrono le condizioni per l'erogazione del contributo in argomento.

**Art.4**  
**Domanda**

I soggetti, sia pubblici, che privati, al fine di accedere ai contributi nonché alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono rivolgere apposita domanda in carta libera in conformità ai faxsimile allegati al presente regolamento.

Per iniziative specifiche la domanda deve essere presentata di norma con trenta giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa stessa, salvo casi di particolare rilevanza ed urgenza.

Qualora l'ente richiedente il contributo sia una persona giuridica o un ente di fatto, il relativo legale rappresentante dovrà nella domanda espressamente dichiarare che la persona giuridica o l'ente di fatto che rappresenta non costituisce nemmeno indirettamente articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art.7 della legge 2.5.1974 n.115 modificato con l'art.4 della legge 18.11.81 n.659.

Oltre alla dichiarazione, ove ne ricorda il caso, di cui al comma precedente, la domanda dovrà altresì contenere:

- a) Generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, ditta o ragione sociale dell'impresa nonché generalità delle persone che legalmente li rappresentano;
- b) Indicazione delle modalità di riscossione;

- c) Descrizione dell'iniziativa per la quale il contributo viene richiesto;
- d) Espressa accettazione delle norme contenute dal regolamento approvato dal Comune di Castelfiorentino ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 7.8.90, n.241.

#### **ART.5** **Documentazione**

A corredo della domanda, oltre a quella indicata nei facsimili allegati al presente regolamento, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) La copia conforme dell'atto deliberativo esecutivo riguardante la prevista autorizzazione a richiedere il contributo, se la richiesta è presentata dagli enti locali territoriali ed altri enti pubblici;
- b) La documentazione attestante l'eventuale esenzione fiscale;
- c) Dichiarazione ai sensi dell'art.7 della legge n.55 del 19.3.90 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, allorquando prevista dalla stessa legge.

#### **ART.6** **Relazione descrittiva sulle attività**

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, i soggetti che hanno usufruito dei contributi comunali sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposita relazione descrittiva sugli interventi di cui al precedente art.3, indicando le risorse finanziarie impiegate e specificando gli obiettivi raggiunti, restituendo contestualmente alla presentazione della relazione la parte di contributo eventualmente non spesa.

Della relazione medesima dovrà essere preso atto con deliberazione di Giunta.

Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate, dovrà essere restituito all'Amministrazione il contributo eventuale erogato entro il termine massimo di trenta giorni dalla data prevista per la manifestazione.

La mancata presentazione della relazione come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano la decadenza di diritto della concessione del contributo e la restituzione di tutta la somma concessa anche se già introitata.

#### **ART.7** **Iniziative particolari**

Qualora il Comune conceda un contributo ad iniziative cui attribuisce preminente carattere di particolare importanza per la loro rilevanza sociale, esso diviene automaticamente ente copromotore delle stesse e come tale dovrà figurare su tutto il materiale funzionale, documentario ed informativo connesso alle suddette iniziative.

#### **ART.8** **Trattamento fiscale**

Nei casi contemplati dall'art.28 del D.P.R.29.9.73 n.600 all'atto dell'erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

**ART.9**  
**Contributi settore scolastico**

Per ciò che concerne il settore scolastico, si fa riferimento alla L.R.n.53/81(artt.1,2,3,4,5), che demanda ai Comuni la competenza a porre in atto interventi finanziari così determinati:

a) **Scuola materna e dell'obbligo (anche privata) :**

fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole elementari, acquisto di materiali di uso collettivo ed individuale, per il sostegno delle attività integrative del processo educativo e di sperimentazione;

b) **Scuola secondaria superiore e formazione professionale:**

acquisto di pubblicazioni, attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, benefici in favore di studenti capaci e meritevoli in condizioni di disagio economico.

Le modalità di erogazione (es.: determinazione dei limiti di reddito o del profitto per l'attribuzione dei benefici individuali di cui ai precedenti punti a) e b), eventuali bandi di concorso etc.) saranno determinate da apposite deliberazioni della Giunta Comunale.

**ART.10**  
**Concessione del contributo**

La concessione del contributo è subordinata all'impegno dell'Ente beneficiario a utilizzarlo per gli scopi e per i quali è stato connesso.

La concessione del contributo è subordinata altresì alla sottoscrizione delle istanze secondo i facsimili allegati al presente Regolamento a formarne parte integrale e sostanziale.

Allegato A: Istanza per la concessione di contributo (Attività di enti, associazioni, comitati ecc);

Allegato B: Istanza per la concessione di contributo (persona fisica);

Allegato C: Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative ecc.) ;

Allegato D: Istanza per la concessione di contributo per la realizzazione di lavori, interventi e opere di pubblica utilità;

Allegato E: Istanza per la concessione di contributo in conto interessi.

**ART.11**  
**Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.